

## **C12710 - BPER BANCA/BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

Provvedimento n. 31519

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 aprile 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società BPER Banca S.p.A., pervenuta in data 26 febbraio 2025;

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 16-bis della legge n. 287/1990, inviata in data 6 marzo 2025, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società BPER Banca S.p.A., pervenute in data 24 marzo 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** BPER Banca S.p.A. (di seguito, "BPER") è una società, quotata alla Borsa di Milano, ad azionariato diffuso<sup>1</sup>, a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo nell'offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi. BPER opera essenzialmente nel settore bancario tradizionale (raccolta del risparmio ed erogazione del credito), nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi (vita e danni) e, in misura minore, nell'investment *banking*, nel settore del risparmio gestito (attraverso fondi comuni di investimento, gestione di patrimoni individuali e prodotti della previdenza complementare), nel mercato del risparmio amministrato, nel credito al consumo, nel *factoring* e *leasing* e nei servizi di pagamento. Il gruppo BPER è presente in quasi tutte le regioni italiane con circa 1.560 filiali.

Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo BPER nel 2024 è stato pari a circa [8-9]\* miliardi di euro a livello globale, di cui circa [8-9] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [7-8] miliardi di euro in Italia.

**2.** Banca Popolare di Sondrio (di seguito, "BPSO") è una società a capo dell'omonimo gruppo bancario, attiva nella raccolta del risparmio, nell'erogazione del credito, nella prestazione e intermediazione di servizi finanziari, creditizi e assicurativi e nell'ambito del sistema dei pagamenti, configurandosi come banca commerciale al dettaglio, nonché nella prestazione di servizi alla clientela istituzionale, nel cui interesse svolge attività di tesoreria, cassa e funzioni accessorie. BPSO non è controllata da nessun soggetto<sup>2</sup>. Il gruppo BPSO è presente solo in alcune regioni italiane con circa 490 filiali.

Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo BPSO nel 2024 è stato pari a circa [2-3] miliardi di euro a livello globale, di cui circa [2-3] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste in un'offerta pubblica di scambio volontaria (di seguito, "OPS"), promossa da BPER ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento Emittenti"), finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di BPSO e a ottenere la revoca della quotazione delle azioni di BPSO dall'Euronext Milan.

**4.** In caso di esito positivo dell'OPS, BPER acquisirà il controllo esclusivo di BPSO.

**5.** L'Operazione si inserisce nell'attuale fase di consolidamento del settore finanziario e bancario italiano e, in ragione dell'adozione di modelli di *business* omogenei, ma complementari quanto a presenza territoriale, è principalmente volta a consentire - attraverso la creazione di sinergie di costo e di ricavo in diverse aree di operatività - di migliorare l'efficienza operativa e incrementare la produttività dell'entità *post-merger*, senza perdere le specifiche competenze a livello locale e i legami con il territorio di ciascun istituto.

---

<sup>1</sup> [I principali azionisti di BPER sono, in termini di diritti di voto, i) Unipol Assicurazioni S.p.A. (circa 19,8%), ii) Fondazione di Sardegna (circa 10,2%), iii) JP Morgan Case & CO. (circa 5%).]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [Il principale azionista di BPSO è Unipol Assicurazioni S.p.A. (circa 19,7%).]

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, in quanto ciascuna delle Parti realizza più di due terzi del proprio fatturato totale nell'Unione europea all'interno di un unico Stato membro (l'Italia), ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro<sup>3</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

#### a) I mercati rilevanti

7. L'Operazione interessa una pluralità di mercati ricompresi, in particolare, nei settori bancario tradizionale (mercati della raccolta e mercati degli impieghi), del risparmio amministrato, del credito al consumo, del *factoring*, del *leasing*, degli strumenti di pagamento, del risparmio gestito e assicurativo.

#### i) Mercato della raccolta bancaria

8. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale<sup>4</sup>.

Le informazioni acquisite in occasione di precedenti istruttorie di concentrazione svolte dall'Autorità che hanno interessato il settore bancario<sup>5</sup> hanno, inoltre, evidenziato come il conto corrente presso una banca tradizionale non sia generalmente percepito come sostituibile con un conto corrente *online*<sup>6</sup>. Allo stesso tempo, è stata registrata "una pressione concorrenziale sugli operatori bancari tradizionali da parte delle banche online, in quanto una porzione non trascurabile della popolazione – specialmente nelle fasce più giovani e con più elevato livello di istruzione/reddito – si rivolgerebbe a queste ultime a fronte di un aumento generalizzato dei prezzi dei conti correnti tradizionali"<sup>7</sup>.

9. Dal punto di vista geografico, in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, come accertato dall'Autorità in numerosi precedenti<sup>8</sup>, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale, che, di prassi, l'Autorità ha ritenuto corrispondere in prima approssimazione ai confini provinciali. Infatti, dal punto di vista della domanda, anche considerata la volontà e/o necessità per la clientela di mantenere un rapporto con lo sportello, la competizione tra le banche si realizza a livello locale, in termini di capacità di attrarre i clienti nelle proprie filiali dislocate sul territorio<sup>9</sup>. Nella sua prassi, l'Autorità ha ritenuto che l'estensione geografica di tali mercati possa corrispondere, in prima approssimazione, ai confini provinciali; solo ove lo *screening* preliminare effettuato su base provinciale lo ha reso opportuno, è stata svolta un'analisi anche a livello di bacini di utenza (c.d. *catchment area*).

10. In linea con tale approccio, le quote di mercato della raccolta sono calcolate usando i dati rilevati sulla base del criterio "localizzazione sportello", il quale appare rappresentare in modo appropriato la capacità degli operatori di esercitare il proprio potere di mercato nei confronti della domanda<sup>10</sup>; ciò, oltre che per i mercati della raccolta, vale con riferimento a tutti gli altri mercati bancari aventi dimensione locale (mercati degli impieghi a famiglie consumatrici e degli impieghi a famiglie produttrici e a piccole imprese)<sup>11</sup>.

<sup>3</sup> [Cfr. provvedimento n. 31088 del 5 marzo 2024 "Rivalutazione soglie fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90", in Bollettino n. 10/2024.]

<sup>4</sup> [Cfr., ad esempio, C12287 - Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, provvedimento n. 228289 del 14 luglio 2022, in Bollettino n. 29/2020 e C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, provvedimento n. 27842 del 17 luglio 2019, in Bollettino n. 29/2019.]

<sup>5</sup> [Cfr. C12297B - BPER/Ramo di azienda di UBI, provvedimento n. 28534, in Bollettino n. 8/2021, nonché i procedimenti C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, cit. e C12138 - Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, provvedimento n. 27172 del 23 maggio 2018, in Bollettino n. 22/2018.]

<sup>6</sup> [Cfr. C12297B - BPER/Ramo di azienda di UBI, cit..]

<sup>7</sup> [Ibidem. Ai fini della presente analisi, si consideri che si considerano banche online quelle operanti esclusivamente o quasi esclusivamente online, cfr. C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, cit..]

<sup>8</sup> [Cfr., ad esempio, C12287 - Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, cit.; C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, cit. e C12138 - Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, cit..]

<sup>9</sup> [Cfr. C12138 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, cit., in cui sono riportati anche i risultati di un'indagine ad hoc sui mercati bancari, realizzata dall'Autorità e somministrata a un campione rappresentativo di consumatori da una società di ricerche di mercato.]

<sup>10</sup> [Infatti, il criterio "localizzazione sportello" rileva la raccolta delle banche realizzata dalle diverse filiali dislocate sul territorio.]

<sup>11</sup> [Cfr., ex multis, procedimento C12287 - Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, cit.; C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, cit. e C12138 - Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, cit..]

## ii) Mercati degli impieghi

**11.** Nell'ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni e (iv) enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.

**12.** Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità e, quindi, di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione territoriale locale, che, nella prassi dell'Autorità, è stata valutata in prima approssimazione a livello provinciale, svolgendo, ove opportuno, in analogia con la raccolta bancaria, anche un'analisi a livello di *catchment area*. Per quanto concerne il mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi, esso ha dimensione territoriale valutata in prima approssimazione a livello regionale, data la maggiore mobilità di tali soggetti rispetto ai precedenti segmenti della domanda. In relazione al mercato degli impieghi agli enti pubblici, alla luce della recente prassi dell'Autorità<sup>12</sup>, appare possibile ritenere che tale mercato abbia un'estensione geografica tendenzialmente nazionale, fermo restando che, data l'eterogeneità degli enti pubblici (per natura e dimensioni), in talune specifiche circostanze potrebbe doversi ricorrere a un'individuazione più ristretta dell'ambito geografico interessato.

## iii) Mercato del risparmio amministrato

**13.** I servizi del risparmio amministrato ricomprendono l'attività di raccolta, trasmissione e negoziazione di ordini in strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. L'erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente legata con l'attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in considerazione dell'elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente e di un conto titoli presso il medesimo istituto bancario<sup>13</sup>. In considerazione della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale, in linea con quanto rappresentato per la raccolta bancaria, il mercato del risparmio amministrato ha dimensione in prima approssimazione provinciale.

**14.** Nella propria prassi, l'Autorità ha pertanto ritenuto che, a tutela di una corretta disamina degli effetti nel mercato del risparmio amministrato, possa essere generalmente utilizzata come *proxy* la posizione delle Parti nei mercati della raccolta diretta.

## iv) Settore del risparmio gestito

**15.** Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla: a) gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; b) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e c) gestione di prodotti della previdenza complementare.

**16.** Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto.

La fase della produzione, secondo prassi costante dell'Autorità, ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata per prassi definita dall'Autorità, in prima approssimazione, a livello provinciale.

Con specifico riferimento al settore previdenziale, sussistono differenze tra i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici (di seguito, "PIP") che possono influire sulla definizione del mercato geografico, il quale può avere un'estensione più ampia, tendenzialmente nazionale, ma, pure in funzione della rilevanza delle adesioni individuali, può richiedere uno *screening* esteso anche ad aree locali di minore dimensione<sup>14</sup>.

**17.** Più nel dettaglio, con riferimento a ciascuno dei mercati sopra individuati si osserva quanto segue.

In relazione al mercato *sub a)*, si precisa che un fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito a monte. Come anticipato, l'attività connessa ai fondi comuni di investimento presenta due fasi che individuano due mercati distinti: la produzione e la distribuzione.

**18.** Con riguardo al mercato *sub b)*, si sottolinea che la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) è un'attività svolta da banche, da imprese di investimento e da società di gestione del risparmio, sulla base di un incarico

<sup>12</sup> [Cfr., *ex multis*, C12287 - Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, cit., in cui si fa riferimento ai vincoli normativi e alla struttura delle condizioni di offerta, incluso il prezzo, sostanzialmente omogenee sul territorio nazionale e C12443 - BPER Banca/Banca Carige, provvedimento n. 30165 del 31 maggio 2022, in Bollettino n. 21/2022.]

<sup>13</sup> [Si veda, in proposito, C8660 - Unicredit Italiano/Capitalia, provvedimento n. 17283 del 18 settembre 2007, in Bollettino n. 33/2007.]

<sup>14</sup> [Cfr., *inter alia*, C10053 - Società Cattolica di Assicurazione/BCC Vita, provvedimento n. 19986 del 18 giugno 2009, in Bollettino n. 24/2009.]

conferito dal cliente. Rispetto alle gestioni collettive, il patrimonio di ogni cliente resta distinto da quello degli altri. Le gestioni patrimoniali in fondi (GPF) hanno, inoltre, la peculiarità che le disponibilità finanziarie del cliente sono investite in quote di fondi comuni d'investimento. Le GPF sono assimilate alle gestioni collettive anche se, dal punto di vista contrattuale, hanno un elemento in comune con le gestioni individuali, potendo il cliente richiedere al gestore di modificare la composizione del portafoglio, sempre, tuttavia, scegliendo tra quote di fondi comuni.

**19.** In merito al mercato *sub c)*, si consideri che la previdenza integrativa ha l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di reddito dei lavoratori nella fase del loro pensionamento. Tale finalità viene perseguita in Italia attraverso una struttura previdenziale basata su due diverse modalità di intervento: (i) la previdenza obbligatoria e (ii) la previdenza complementare, realizzata attraverso il ricorso a fondi pensione negoziali (o chiusi), fondi pensione aperti e PIP.

Come anticipato, sussistono differenze tra i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP, che possono influire sulla definizione del mercato geografico. In particolare, i fondi pensione negoziali sono istituiti per singola azienda o gruppi di aziende, per categorie di lavoratori, talvolta per raggruppamento territoriale; essi sono oggetto di un contratto collettivo nazionale, oppure di accordi o regolamenti aziendali e sono gestiti, sulla base dei contributi, da società di gestione del risparmio (di seguito, "SGR"), compagnie di assicurazione o banche. I fondi pensione aperti, invece, sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazione e SGR e possono essere sia ad adesione collettiva (come i fondi negoziali) che individuale. Infine, i PIP sono contratti di previdenza complementare ad adesione individuale.

#### v) Settore del credito al consumo

**20.** Il settore del credito al consumo ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra forma analoga di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: a) il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e b) il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, ecc.). Tali due tipologie di credito al consumo presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, e rapporto tra domanda e offerta e, pertanto, come già affermato dall'Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali<sup>15</sup>.

**21.** Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e consumatore, che dà vita a un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello stipendio. Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

**22.** Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall'erogazione di un finanziamento basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il *dealer* convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l'acquisto di beni e/o servizi diversi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all'acquisto di autoveicoli e credito finalizzato all'acquisto di altri beni o servizi. La dimensione geografica del mercato del credito al consumo finalizzato è nazionale, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei servizi in parola sull'intero territorio nazionale.

#### vi) Mercato del leasing

**23.** Il *leasing* è un'attività che ha a oggetto la locazione di beni necessari all'esercizio di un'attività di impresa dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell'Autorità<sup>16</sup>, il mercato del *leasing* comprende i due segmenti del *leasing* operativo e del *leasing* finanziario.

**24.** Le due tipologie di *leasing* si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che presenta il *leasing* operativo, il quale permette all'impresa di rinnovare con maggior frequenza le apparecchiature necessarie all'esercizio della propria attività, limitando i rischi dell'obsolescenza tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di *leasing* finanziario.

---

<sup>15</sup> [Cfr., tra gli altri, C8660 - Unicredito Italiano/Capitalia, cit.; C10702 - ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit, provvedimento n. 21638 del 30 settembre 2010, in Bollettino n. 38/2010; C10854 - Société des Paiements Pass/Carrefour Servizi Finanziari, provvedimento n. 21941 del 15 dicembre 2010, in Bollettino n. 49/2010 e, da ultimo, C12063 Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo, provvedimento n. 26141 del 27 luglio 2016, in Bollettino n. 29/2016.]

<sup>16</sup> [Cfr., ex multis, C12417 - Cassa di Risparmio di Bolzano - Sparkasse/Banca di Cividale, provvedimento n. 29972 del 18 gennaio 2022, in Bollettino n. 5/2022 e C12347 - Credito Emiliano/Cassa di Risparmio di Cento, provvedimento n. 28575 del 16 febbraio 2021, in Bollettino n. 10/2021.]

Dal lato dell'offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il *leasing* finanziario è un'attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco, l'offerta di *leasing* operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari finanziari.

**25.** Dal punto di vista geografico, il mercato del *leasing* ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di assistenza organizzata a livello nazionale.

#### vii) Mercato del factoring

**26.** Il mercato del *factoring* concerne l'attività con la quale, in forza di un contratto a titolo oneroso, una società trasferisce la titolarità dei propri crediti commerciali a un'altra società (la società di *factoring*), che ne garantisce o meno il buon fine (rispettivamente *factoring pro solvendo* o *pro soluto*), provvede alla loro riscossione e corrisponde alla società cedente una somma di denaro commisurata al valore dei crediti ceduti. Dal lato della domanda, il mercato del *factoring* è costituito essenzialmente da imprese (sia piccole imprese che medie e grandi). Il *factoring* è un servizio a elevato grado di personalizzazione e risulta dall'articolazione di tre componenti principali: (i) gestionale; (ii) di garanzia (contro l'insolvenza del debitore) e (iii) creditizia (il finanziamento si manifesta nel pagamento dei crediti prima della relativa scadenza).

**27.** Dal punto di vista geografico, in ragione della tendenziale uniformità delle condizioni d'offerta, tale mercato ha rilevanza territoriale nazionale.

#### viii) Mercati dei servizi di pagamento

**28.** Risultano poi interessati dall'operazione i mercati degli strumenti di pagamento tramite carte. Nell'ambito dei servizi di pagamento, è possibile individuare tre distinte tipologie di servizi: a) l'emissione di carte (*i.e. card issuing*), b) il convenzionamento degli esercenti (*i.e. merchant acquiring*) e c) il *processing* operativo e informatico (*i.e. processing*).

**29.** L'emissione delle carte di pagamento (cd. *card issuing*) consiste in un insieme di servizi finalizzato alla fornitura di carte di pagamento (debito, credito o pre-pagate) ai clienti finali che, di norma, sono rappresentati dai consumatori. In particolare, l'attività di emissione delle carte comprende principalmente l'offerta della carta al cliente finale (che ne diviene il titolare), la definizione delle caratteristiche della carta e delle relative condizioni economiche (ammontare del canone annuo, commissioni per il servizio di anticipo contante, spese di invio estratto conto e altre commissioni), la valutazione creditizia del cliente (ossia se il soggetto è meritevole di credito), la contrattualizzazione dello stesso, la gestione dei rapporti con i circuiti, le attività di *customer service* e di *marketing* e la gestione del rischio creditizio e delle frodi<sup>17</sup>.

**30.** Secondo la prassi dell'Autorità, i servizi di *card issuing* possono essere suddivisi in base alla diversa tipologia di strumenti di pagamento, distinguendo tra carte di credito e di debito (ivi incluse le carte prepagate), corrispondenti a diversi mercati del prodotto; tuttavia, più di recente è stata lasciata aperta la possibile configurazione di un unico mercato comprensivo di tutte le tipologie di carta in ragione della loro sostituibilità dal lato dell'offerta<sup>18</sup>.

**31.** Parallelamente, dal punto di vista geografico, la dimensione del mercato dell'emissione delle carte di pagamento è stata nella prassi individuata nei confini nazionali, in ragione dell'omogeneità delle condizioni di offerta dell'insieme dei descritti servizi sul territorio nazionale; tuttavia, anche sotto tale profilo più di recente è stata lasciata aperta la possibile ridefinizione di tale mercato quale avente dimensione corrispondente allo Spazio economico europeo (di seguito, "SEE")<sup>19</sup>.

**32.** Con riferimento ai servizi del *merchant acquiring*, nella sua recente prassi l'Autorità<sup>20</sup> ha individuato due distinti mercati del prodotto: il mercato del *wholesale merchant acquiring*, comprensivo della fornitura di POS e dei servizi correlati, avente dimensione geografica sovranazionale, pari allo SEE, e il mercato del *retail merchant acquiring*, comprensivo della fornitura di POS e dei servizi correlati, avente dimensione geografica nazionale.

**33.** Nell'ambito delle transazioni con carte di pagamento, i servizi di *processing* consistono in una serie di operazioni che il *processor* compie a vantaggio delle banche o di altre società che emettono carte di pagamento (*issuing processing*<sup>21</sup>) o che convenzionano gli esercenti (*acquiring processing*<sup>22</sup>).

---

<sup>17</sup> [Più nello specifico, occorre considerare che, per quel che concerne le politiche economiche e commerciali legate a tali servizi, esse sono definite dalla banca se viene adottato il modello integrato; viceversa, se la banca si limita a distribuire i servizi e ricorre a società terze per l'attività di *issuing*, le politiche e i criteri di distribuzione del prodotto, nonché il pricing nei confronti della clientela finale possono essere definiti dalle società terze oppure dalle banche, a seconda dell'accordo.]

<sup>18</sup> [Cfr., per tutti, C12373 - Nexi/SIA, provvedimento n. 29839 del 12 ottobre 2021, in Bollettino n. 41/2021.]

<sup>19</sup> [Cfr. *ibidem*.]

<sup>20</sup> [Cfr. *ibidem*.]

<sup>21</sup> [L'*issuing processing* consiste nelle attività di elaborazione tecnica e instradamento di una transazione sul versante del titolare della carta, e include, tra l'altro, la gestione dei dati, delle autorizzazioni e delle posizioni contabili dei titolari, oltre alla gestione del blocco carte e dei parametri di sicurezza.]

<sup>22</sup> [L'*acquiring processing* comprende le attività necessarie all'elaborazione tecnica e all'instradamento di una transazione sul versante dell'esercente, e include, tra l'altro, l'acquisizione e gestione dei contratti con gli esercenti, la gestione dei POS, delle transazioni, del

Nella sua prassi decisionale<sup>23</sup>, l'Autorità ha individuato, nell'ambito dei servizi di *processing*, due distinti mercati del prodotto: (i) il *processing* delle carte di debito nazionali e (ii) il *processing* delle carte di pagamento internazionali (quest'ultimo ulteriormente segmentabile a seconda che il *processing* riguardi le carte di debito o di credito). Dal punto di vista geografico, i mercati hanno dimensione almeno nazionale.

ix)  *Mercati assicurativi*

**34.** Con riferimento ai servizi di assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo.

**35.** Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi dell'Autorità.

**b) Effetti dell'operazione**

i)  *Mercato della raccolta bancaria*

**36.** Come sopra richiamato, secondo consolidata prassi dell'Autorità l'analisi del mercato della raccolta bancaria è stata svolta in via preliminare con uno *screening* effettuato su base provinciale. Al riguardo, l'attività delle Parti si sovrappone in 34 delle 110 province italiane, posizionate essenzialmente nelle regioni settentrionali del Paese<sup>24</sup>. Nella maggior parte di tali province le Parti verranno a detenere una quota di mercato congiunta inferiore al 15%, superando la quota congiunta del 25% e con un incremento non trascurabile, superiore al 2%, nella sola provincia di Varese, come illustrato nella Tabella 1 che segue.

**Tabella 1 – Mercato della raccolta bancaria, quote di mercato**

PROVINCI A	BPER	BPSO	POST- MERGER	DELTA HHI	HHI PRE- MERGER	HHI POST- MERGER
VARESE	[20- 25%]	[5-10%]	[25-30%]	237	1757	1994

Fonte: dati di mercato Banca d'Italia (2024), elaborazioni degli Uffici

**37.** In relazione a tale provincia, la cui quota *post-merger* non consente di escludere la presenza di un ostacolo alla concorrenza effettiva nel mercato<sup>25</sup>, è stata effettuata altresì l'analisi del grado di concentrazione attraverso il calcolo dell'indice di Herfindahl-Hirschman (di seguito, "HHI"), anch'essa illustrata nella Tabella 1.

Nella provincia di Varese i valori dell'HHI risultano inferiori a 2.000<sup>26</sup> e, in particolare, l'incremento (c.d. delta) dell'HHI risulta inferiore alla soglia di attenzione, a indicare che l'aumento del grado di concentrazione nella provincia in esame derivante dall'operazione non sarà significativo.

**38.** Pertanto, nel mercato della raccolta, l'Operazione non appare suscettibile di produrre una restrizione significativa della concorrenza a livello locale.

ii)  *Mercati degli impieghi*

**39.** Analogamente al mercato della raccolta, l'analisi dei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese è stata svolta in via preliminare con uno *screening* effettuato su base provinciale.

*clearing e del settlement, oltre che la produzione e spedizione dell'estratto conto esercenti e l'addebito delle commissioni.]*

<sup>23</sup> [Cfr. C12373 - Nexi/Sia, cit. .]

<sup>24</sup> [Si tratta, in particolare, delle province di Alessandria, Aosta, Bergamo Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza-Brianza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Roma, Savona, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona e Vicenza.]

<sup>25</sup> [Cfr. Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03), par. 18.]

<sup>26</sup> [Al riguardo, si ricorda che sulla base degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del Regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, cit.: "È poco probabile che la Commissione individui problemi sotto il profilo della concorrenza orizzontale in un mercato se dopo la concentrazione lo HHI è inferiore a 1000. [...]. È parimenti improbabile che la Commissione formuli obiezioni sotto il profilo della concorrenza orizzontale se, dopo la concentrazione, lo HHI è compreso tra 1000 e 2000 e il delta è inferiore a 250, ovvero se, dopo la concentrazione, lo HHI è superiore a 2 000 e il delta è inferiore a 150, a meno che siano presenti particolari circostanze [...]."]

**40.** In relazione al mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici, come già per la raccolta, a esito dell'Operazione l'attività delle Parti verrà a sovrapporsi in 34 province italiane, delle quali solo in 7 viene superata la quota congiunta del 15% senza tuttavia che sia mai superata la quota del 25%.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non sia suscettibile di alterare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato in questione.

**41.** Anche con riguardo al mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, l'attività delle Parti verrà a sovrapporsi in 34 province. Nella maggior parte di tali province le Parti verranno a detenere una quota di mercato congiunta inferiore al 15%, raggiungendo o superando tuttavia la quota congiunta del 25% e con un incremento non trascurabile, superiore al 2%, nelle provincie di Varese, Genova, Pavia e Como, come illustrato nella Tabella 2 che segue.

**Tabella 2-Mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, quote di mercato**

PROVINCIA	BPER	BPSO	POST-MERGER	DELTA HHI	HHI PRE-MERGER	HHI POST-MERGER
VARESE	[25-30%]	[5-10%]	[30-35%]	453	1702	2155
GENOVA	[20-25%]	[5-10%]	[25-30%]	223	1549	1772
PAVIA	[15-20%]	[5-10%]	[20-25%]	277	1444	1721
COMO	[15-20%]	[5-10%]	[20-25%]	219	1854	2073

Fonte: dati di mercato Banca d'Italia (2024), elaborazioni degli Uffici

**42.** In merito a tali province, la cui quota *post-merger* non consente di escludere la presenza di un ostacolo alla concorrenza effettiva nel mercato<sup>27</sup>, è stata effettuata altresì l'analisi del grado di concentrazione attraverso il calcolo dell'HHI, anch'essa illustrata nella Tabella 2.

Al riguardo, si osserva che l'entità *post-merger*:

- nella provincia di Varese diventerebbe il primo operatore con una quota di circa il [30-35%], con un valore dell'HHI superiore a 2.000 e un delta significativo, superiore alla soglia di attenzione di 150<sup>28</sup>;
- nella provincia Pavia diventerebbe il primo operatore con una quota di circa il [20-25%], con un valore dell'HHI inferiore a 2.000, ma con un delta significativo, superiore alla soglia di attenzione di 250<sup>29</sup>;
- nella provincia di Como diventerebbe il secondo operatore con una quota di circa il [20-25%], ma con un valore dell'HHI superiore a 2.000 e un delta significativo, superiore alla soglia di attenzione di 150<sup>30</sup>;
- nella provincia di Genova diventerebbe il primo operatore con una quota di circa il [25-30%], con un valore dell'HHI inferiore a 2.000 e con un delta non significativo, inferiore alla soglia di attenzione di 250<sup>31</sup>.

**43.** Pertanto, in relazione agli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, l'analisi congiunta del posizionamento di mercato dell'entità *post-merger* e del grado di concentrazione non consente allo stato di escludere la creazione di effetti anticoncorrenziali derivanti dall'Operazione nelle provincie di Varese, Pavia e Como.

Nella provincia di Genova, a fronte di un valore dell'HHI compreso fra 1.000 e 2.000, l'incremento dell'HHI risulta invece inferiore alla soglia di attenzione, a indicare che l'aumento del grado di concentrazione nella provincia in esame derivante dall'Operazione non sarà significativo e tale da alterare le dinamiche competitive locali.

**44.** Per quanto concerne il mercato degli impieghi alle medio-grandi imprese, l'attività delle Parti si sovrappone in 7 regioni, rispetto alle quali nella sola Liguria si osserva una quota congiunta significativa, comunque non superiore al 25%, come evidenziato dalla Tabella 3 che segue.

<sup>27</sup> [Cfr. Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03), par. 18.]

<sup>28</sup> [Al riguardo, si ricorda che sulla base degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del Regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (cit.) "È poco probabile che la Commissione individui problemi sotto il profilo della concorrenza orizzontale in un mercato se dopo la concentrazione lo HHI è inferiore a 1000. [...]. È parimenti improbabile che la Commissione formuli obiezioni sotto il profilo della concorrenza orizzontale se, dopo la concentrazione, lo HHI è compreso tra 1000 e 2000 e il delta è inferiore a 250, ovvero se, dopo la concentrazione, lo HHI è superiore a 2 000 e il delta è inferiore a 150, a meno che siano presenti particolari circostanze [...]".]

<sup>29</sup> [Cfr. *ibidem.*]

<sup>30</sup> [Cfr. *ibidem.*]

<sup>31</sup> [Cfr. *ibidem.*]

**Tabella 3-Mercato degli impieghi alle medio-grandi imprese, quote di mercato**

REGIONE	BPER	BPSO	POST-MERGER	DELTA HHI	HHI PRE-MERGER	HHI POST-MERGER
LIGURIA	[15-20%]	[5-10%]	[20-25%]	236	1061	1297

Fonte: dati di mercato Banca d'Italia (2024), elaborazioni degli Uffici

**45.** Con riferimento a tale regione, in cui il posizionamento dell'entità *post-merger* non consente di escludere la presenza di un ostacolo alla concorrenza effettiva nel mercato<sup>32</sup>, è stata effettuata anche l'analisi del grado di concentrazione attraverso il calcolo dell'HHI, come illustrata nella Tabella 3. Al riguardo, si osserva che i valori dell'HHI risultano superiori a 1.000 ma comunque ben inferiori a 2.000<sup>33</sup>, così come il valore del delta, che si posiziona al di sotto della soglia di attenzione, indicando che l'aumento del grado di concentrazione in Liguria derivante dall'Operazione sarà tale da non alterare il naturale svolgimento delle dinamiche concorrenziali.

**46.** Per quanto riguarda infine il mercato degli impieghi agli enti pubblici, a livello nazionale, per effetto dell'Operazione la quota *post-merger*, calcolata secondo il criterio della "residenza controparte" e considerando la presenza di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), è ampiamente inferiore al 5%<sup>34</sup>.

Anche considerando le quote congiunte delle Parti a livello regionale, queste ultime, sempre calcolate secondo il criterio della residenza controparte e considerando CDP, si posizioneranno nelle 7 regioni interessate<sup>35</sup> sempre su valori inferiori al [1-5%], con l'eccezione della sola Liguria, dove la quota congiunta sarà inferiore al [5-10%].

**47.** Pertanto, anche nel mercato degli impieghi agli enti pubblici, non si ravvisano criticità di natura concorrenziale.

### iii) Mercato del risparmio amministrato

**48.** Nel mercato del risparmio amministrato, BPER e BPSO sono attive in diverse province con una quota di mercato congiunta che, sulla base delle stime fornite dalla Parte notificante, non supererà mai il 20%, a eccezione di due province, Como e Lecco, in cui la quota *post-merger* sarà comunque inferiore al 25%, e una provincia, quella di Brescia, in cui la quota sarà di poco superiore a tale valore, pari a circa il [25-30%]. Al fine di riscontrare le stime di BPER sul posizionamento della *target*, l'Autorità ha richiesto informazioni a BPSO, che, tuttavia, le ha fornite sulla base di un criterio che diverge da quello utilizzato da BPER. Per la corretta disamina degli effetti dell'Operazione, in linea con la prassi dell'Autorità<sup>36</sup> e vista la stretta connessione che sussiste per le Parti tra il mercato del risparmio amministrato e la raccolta, che costituisce di regola un *driver* di riferimento nel settore bancario, il posizionamento delle stesse è stato apprezzato anche considerando le quote relative ai mercati della raccolta che, come sopra rilevato, non destano preoccupazioni concorrenziali.

### iv) Settore del risparmio gestito

**49.** Nel settore del risparmio gestito l'Operazione, in ragione dell'attività svolta dalle Parti, interessa, dal lato della produzione, il mercato della gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF) e, dal lato della distribuzione, i mercati della gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare, della gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF) e della gestione di prodotti della previdenza complementare.

**50.** In particolare, con riguardo alla produzione della gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF), BPER, che opera tramite la controllata ARCA Fondi S.p.A., ha una quota di mercato pari a circa il [1-5%], mentre la quota di BPSO è [inferiore all'1%], con la conseguenza che le Parti verranno a detenere *post-merger* una quota a livello nazionale pari a circa il [5-10%].

Vista la natura verticalmente integrata fra la fase della produzione e quella della distribuzione, l'apprezzamento del posizionamento competitivo dell'entità *post-merger* - che data l'entità della quota non appare comunque di per sé problematico - va valutato anche in ragione del posizionamento delle Parti dal lato nella distribuzione dei medesimi servizi.

**51.** Per quanto concerne la distribuzione della gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF), BPER e BPSO sono attive in diverse province con una quota di mercato congiunta che, sulla base delle stime fornite dalla Parte notificante, non supererà mai il 20%, a eccezione di 2 province in cui la quota *post-merger* sarà comunque inferiore al 25%. A verifica delle stime fornite da BPER, l'Autorità ha richiesto informazioni a BPSO sul proprio posizionamento. Come già osservato per il mercato del risparmio amministrato, le Parti hanno fornito dati

<sup>32</sup> [Cfr. nota 25.]

<sup>33</sup> [Cfr. nota 26.]

<sup>34</sup> [Dati Banca d'Italia (2024).]

<sup>35</sup> [Si tratta, nello specifico, di Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto.]

<sup>36</sup> [Cfr., ex multis, C12287 - Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, cit.; C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, cit. e C12443 - BPER Banca/Banca Carige, cit..]

stimati sulla base di criteri divergenti. Pertanto, anche in questo caso, in linea con la prassi dell'Autorità<sup>37</sup> e vista la stretta connessione che sussiste per le Parti tra i mercati del risparmio gestito e la raccolta, che costituisce di regola un *driver* di riferimento nel settore bancario, il posizionamento competitivo dell'entità *post-merger* è stato valutato anche considerando le quote relative ai mercati della raccolta che, come già sottolineato, non fanno emergere criticità di natura antitrust.

Pertanto, nel mercato della gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF), prendendo in considerazione sia il lato della produzione sia quello della distribuzione, l'Operazione non appare suscettibile di produrre una restrizione significativa della concorrenza.

**52.** Con riferimento alla distribuzione della gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare, BPER e BPSO sono attive in diverse province nelle quali le quote di mercato *post-merger*, secondo stime fornite dalla Parte notificante, non supereranno mai il 20%, a eccezione di 2 province, Lecco e Como, in cui la quota *post-merger* sarà comunque inferiore o prossima al 25%. Come già osservato per la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF), stante il diverso criterio utilizzato dalle Parti per la stima delle quote di mercato<sup>38</sup>, l'analisi del posizionamento delle Parti sul mercato della raccolta ha consentito di escludere la sussistenza di effetti anticoncorrenziali derivanti dall'Operazione.

**53.** In relazione alla distribuzione di prodotti della previdenza complementare, e in particolare alla distribuzione di fondi pensione aperti (unico segmento in cui operano entrambe le Parti), secondo le stime fornite da BPER e da BPSO l'entità *post-merger* non supererebbe in nessuna provincia la quota del 15%, a eccezione della provincia di Imperia, con una quota prossima al [20-25%], e delle province di Genova e Savona, dove la quota congiunta sarebbe pari rispettivamente a circa il [35-40%] e il [30-35%], ma con un incremento imputabile alla *target* di importo del tutto trascurabile, inferiore all'1%.

Pertanto, anche considerato che il posizionamento delle Parti è stato stimato con riguardo all'ambito più ristretto dei soli fondi pensione aperti, l'Operazione non comporterà criticità di natura concorrenziale in nessuno dei mercati provinciali della distribuzione di prodotti di previdenza complementare.

#### v) Settore del credito al consumo

**54.** Nel settore del credito al consumo l'attività delle Parti si sovrappone nel solo mercato del credito al consumo diretto. In tale mercato l'Operazione non darà adito a preoccupazioni di carattere concorrenziale, nella misura in cui l'entità *post-merger*, secondo dati forniti dalle Parti, non supererà in nessuna regione la quota del 5%, con la sola eccezione dell'Emilia-Romagna, dove la quota congiunta risulterà comunque inferiore al [5-10%].

**55.** A ciò si aggiunga che il mercato in esame è estremamente frammentato e si caratterizza per la presenza di numerosi e qualificati operatori, anche di carattere specializzato, tra cui Findomestic, Agos, Prestitalia, Compass Banca e Unicredit.

#### vi) Mercato del leasing

**56.** Nel mercato del *leasing* l'attività delle Parti si sovrappone in relazione al solo segmento del *leasing* finanziario, con una quota congiunta molto contenuta, pari a livello nazionale a circa il [1-5%].

**57.** L'Operazione, stante anche la presenza di numerosi e qualificati concorrenti - fra i quali BNP Paribas Leasing Solutions, SGEF Leasing, DLL Group, Crédit Agricole e Unicredit -, non appare dunque suscettibile di alterare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato in questione.

#### vii) Mercato del factoring

**58.** Nel mercato del *factoring*, BPER e BPSO detengono, a livello nazionale, una quota pari rispettivamente a circa il [1-5%] e il [5-10%], con una quota *post-merger* [pari a circa il 10-15%].

**59.** In ragione del valore contenuto della quota di mercato congiunta e della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali Intesa Sanpaolo, Unicredit Factoring, Banca Ifis, MBFACTA e Fidis, l'Operazione non appare idonea ad alterare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato del *factoring*.

#### viii) Mercati dei servizi di pagamento

**60.** Con riguardo ai mercati dei servizi di pagamento, il posizionamento delle Parti risulta contenuto e tale da non sollevare criticità concorrenziali. In particolare, per quel che concerne l'emissione di carte di credito, secondo le stime fornite dalle Parti, le stesse verranno a detenere una quota congiunta inferiore al [5-10%].

Parimenti contenuta risulterà la quota *post-merger* stimata dalle Parti con riferimento all'emissione di carte di debito e prepagate, [pari a circa il 5-10%].

---

<sup>37</sup> [Cfr., ex multis, C12287 - Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane, cit.; C12231 - BPER Banca/Unipol Banca, cit. e C12443 - BPER Banca/Banca Carige, cit..]

<sup>38</sup> [Al riguardo, si consideri anche che nelle province di Lecco e Como la stessa BPSO si attribuisce una quota significativamente inferiore a quella che le attribuisce, secondo proprie stime, BPER.]

**61.** Quanto al mercato del *merchant acquiring*, che nel caso di specie rileverebbe comunque solo dal lato *retail*, BPER ha rappresentato di non essere attiva in tale mercato, avendo ceduto il relativo ramo di azienda a Nexi<sup>39</sup>; BPSO ha invece rappresentato di essere attiva solo marginalmente. Le Parti hanno inoltre riferito di non essere operative nel mercato del *processing*.

*ix) Mercati assicurativi*

**62.** Con riferimento ai mercati assicurativi, l'Operazione interessa esclusivamente i mercati distributivi dei rami vita e danni.

Sia con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi vita, sia con riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi danni, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, il posizionamento sul mercato dell'entità *post-merger* risulterà nella maggior parte delle province interessate inferiore al 5% e, in rare eccezioni limitate alla sola distribuzione dei rami vita, superiore al 5%, ma comunque inferiore al 10%.

**63.** A fronte di tale analisi, in ragione del valore contenuto della posizione delle Parti, si ritiene che l'Operazione non determinerà un'alterazione significativa degli assetti concorrenziali nei mercati distributivi dei rami vita e danni.

## V. CONCLUSIONI

**64.** In definitiva, le analisi sopra riportate portano a ritenere che l'Operazione sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva limitatamente ai mercati locali degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese delle province di Varese, Pavia e Como, non essendo invece in grado di alterare gli assetti competitivi negli altri mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a ulteriori approfondimenti istruttori al fine di valutare se l'Operazione sia suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati locali degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese delle province di Varese, Como e Pavia;

### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti di BPER Banca S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/1990, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità, almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Zavattini;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi nei termini previsti dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 287/1990, fatto salvo il termine previsto per il rilascio del parere dell'IVASS, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/1990.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>39</sup> [Cfr. C12502-Nexi/Ramo di azienda di BPER Banca, provvedimento n. 30415 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023. Al riguardo, si ricorda che il posizionamento del ramo d'azienda di BPER era stato quantificato nell'ordine del [1-5%.].]